

STATUTO

Costituzione – Natura – Scopi

ART. 1 : L' "Associazione degli Umbri", in Roma, costituita tra gli Umbri residenti o non nel comune di Roma nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana ed ispirata ai principi ivi contenuti, è una associazione di persone, regolata dagli articoli 36 e segg. del Capo III – Titolo II ° - Libro 1° - del Codice Civile, nonché dalle disposizioni del presente Statuto, dalle norme della legislazione vigente e dagli eventuali regolamenti emanati dai propri organi, che persegue il fine esclusivo di utilità sociale a favore degli associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Sede e durata

ART. 2: L'Associazione ha sede attualmente in Roma, dove opera, a via Ulisse Aldrovandi, 16. Il Consiglio Direttivo potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città e anche all'estero.

La sede potrà essere trasferita con delibera dell'Assemblea ordinaria o, in caso d'urgenza, del Consiglio Direttivo.

ART. 3: L'Associazione ha durata illimitata.

Oggetto

ART. 4: L' "Associazione degli Umbri", in Roma, è apartitica, non ha alcun fine di lucro, neanche indiretto, ed opera esclusivamente per fini di utilità sociale a favore degli associati o di terzi .

L'associazione ha una struttura democratica, realizzata mediante la elettività delle cariche associative nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne ed uomini.

L'associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di utilità e solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali, nel pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Per perseguire gli scopi sociali l'Associazione in particolare si propone:

- a) di stimolare la conoscenza, l'incontro, l'avvicinamento e la fratellanza degli Umbri residenti, o non , nel comune di Roma;
- b) di sviluppare, approfondire, promuovere e far conoscere i valori spirituali, morali, socio - culturali, artistici, ed economici dell'Umbria;
- c) di svolgere attività finalizzata, anche indirettamente, alla tutela, conservazione e valorizzazione delle risorse ambientali e del patrimonio storico, artistico e culturale

dell'Umbria nonché alla prevenzione di azioni dannose nei confronti di tali risorse e patrimonio, segnalando alle autorità competenti situazioni meritevoli di attenzione e di intervento e proponendo a livello istituzionale progetti ed iniziative intese a realizzare tali obiettivi;

d) di promuovere in qualsiasi modo ed in qualsiasi ambito la conoscenza delle risorse ambientali, storiche artistiche e culturali dell'Umbria anche mediante lo sviluppo e la promozione del turismo sociale e culturale con riferimento anche ai giovani ed alla terza età;

e) di promuovere la conoscenza delle risorse di cui al precedente punto anche mediante iniziative concernenti l'escursionismo in ogni sua forma, mediante l'organizzazione di mostre, rassegne, convegni, conferenze, presentazioni, eventi in genere e mediante iniziative intese a richiamare il folklore e le tradizioni popolari dell'Umbria.

f) di stabilire rapporti personali che possano realizzare la volontà degli Umbri in Roma di educare e far crescere cittadini che versino in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;

g) di prestare attenzione verso situazioni di disagio e di bisogno presenti sul territorio e di attuare, in relazione ad esse, concrete iniziative di solidarietà da parte degli Umbri in Roma;

h) promuovere e organizzare convegni e riunioni per l'impostazione e lo studio di problemi che interessino il benessere socio-economico dell'Umbria e la possibile creazione di interrelazioni con la città di Roma ed il Lazio e con i livelli istituzionali quivi aventi sede.

i) promuovere e sostenere tutte quelle iniziative ed organizzare tutti quegli eventi che possano servire a realizzare o valorizzare le azioni sopraelencate.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con le Regioni e gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione potrà, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

Associati

ART. 5 : Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato, gli Umbri che risiedano in Roma o nella loro terra d'origine, coloro che pur non essendo Umbri hanno interessi in Umbria, chiunque, più in generale, condivida principi di solidarietà e si riconosca nei principi contenuti nel presente nello Statuto, coloro che dimostrano

una particolare sensibilità nei confronti dell'Umbria e che intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo associativo.

Per essere ammessi a far parte dell'Associazione è necessario inoltrare domanda scritta, controfirmata da due soci, al Consiglio Direttivo il quale decide su di essa senza obbligo di motivazione.

Gli associati all'“Associazione degli Umbri”, in Roma, sono divisi tra le seguenti categorie: onorari, ordinari, sostenitori, benemeriti.

a) Sono onorari:

- Sindaci pro tempore dei Comuni dell'Umbria;
- Presidenti pro tempore delle Aziende Autonome di cura soggiorno e turismo dell'Umbria;

b) Sono ordinari tutti coloro che versano la quota ordinaria quale stabilita ogni anno dall'assemblea;

c) Sono sostenitori tutti coloro che versano la quota stabilita annualmente per tale categoria dall'assemblea; coloro che pur avendo versato la quota ordinaria effettuino nel corso dell'esercizio conferimenti in denaro o in natura per importi pari o superiori a quello della quota dei sostenitori; coloro che, indipendentemente dall'ammontare della quota versata, prestino una significativa collaborazione;

d) sono benemeriti tutti coloro che versano la quota stabilita dall'Assemblea per tale categoria o che, indipendentemente dall'ammontare della quota versata, svolgano azioni particolarmente rilevanti ed encomiabili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

ART. 6 : Gli associati, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, hanno uguali diritti, primo di tutti quello di concorrere alla formazione delle deliberazioni partecipando all'Assemblea ed ivi esprimendo il loro voto, e sono tenuti, oltre che a pagare puntualmente la quota sociale nell'ammontare annualmente stabilito dall'Assemblea, ad osservare le disposizioni di legge, quelle statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che, nell'ambito delle disposizioni medesime, sono emanate o adottate dagli organi dell'Associazione.

L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito, sotto la direzione, il controllo ed il coordinamento degli organi associativi, salvo il rimborso di spese documentate, sostenute per lo svolgimento dell'attività.

La partecipazione all'Associazione non è trasferibile per atto tra vivi né mortis causa.

Decadenza – Sanzioni

ART. 7 : La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Condanna, comminata con sentenza passata in giudicato, per reati infamanti o, comunque, di natura dolosa. Nel caso in esame il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione;

- Mancato pagamento della quota sociale. La decadenza per morosità viene decisa dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale. Resta fermo l'obbligo di pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
- Dimissioni inoltrate per iscritto. Ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata.
- Espulsione: il Consiglio Direttivo ne delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito, quando possibile e se richiesto dallo stesso, l'interessato, qualora (oltre che nel caso di condanna sopra previsto) l'associato abbia compiuto atti o tenuto comportamenti in violazione di quanto previsto dal presente statuto, di eventuali regolamenti, di delibere dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, di altre norme che regolano la vita dell'Associazione o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

ART. 8 : Eccettuati i casi di decesso e di dimissioni, la decadenza dalla qualità di associato e l'espulsione devono essere, rispettivamente, dichiarata o comminata con motivata delibera del Consiglio Direttivo e deve essere comunicata all'interessato.

Contro la dichiarazione di decadenza o la delibera di espulsione, l'associato ha la facoltà di ricorrere al Collegio dei "Probi Viri" nel termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione ufficiale di decadenza o di espulsione.

Il Collegio dei "Probi Viri" dovrà emettere il suo "lodo" entro il termine massimo di 45 giorni da quello in cui ha ricevuto il ricorso.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

L'associato dichiarato decaduto cesserà di versare la propria quota sociale, salvo riprendere il pagamento della stessa e degli eventuali arretrati ove il suo ricorso al Collegio dei "Probi Viri" venga accolto ed egli sia riammesso nell'Associazione.

In caso di infrazioni o irregolarità minori potrà essere adottato nei confronti dei responsabili, a seconda dei casi, un provvedimento di deplorazione, di censura o di sospensione.

ART. 9 : Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

L'associato dimissionario è esonerato dal pagamento della quota soltanto dal mese successivo a quello in cui ha presentato le dimissioni.

Gli associati dimissionari non potranno essere riammessi a meno che non siano venute a cessare le ragioni obiettive per le quali le dimissioni stesse erano state presentate.

Risorse economiche - Patrimonio

ART. 10 : Le risorse economiche della “Associazione degli Umbri”, in Roma, destinate al conseguimento dei propri scopi, sono costituite:

a) dalle quote degli associati, il cui ammontare, per ciascuna categoria, è stabilito annualmente dall'Assemblea; b) eredità, donazioni, legati; c) da ogni e qualsiasi contributo che comunque pervenga alla Associazione inclusi contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti e di istituzioni pubblici, dell'Unione europea e di organismi internazionali; d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; e) da eventuali proventi delle cessioni di beni e di servizi agli associati e terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; f) erogazioni liberali di associati e di terzi; g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste sottoscrizioni anche a premi; h) qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale ivi inclusi rimborsi dovuti a convenzioni e sovvenzioni che associati o estranei, enti pubblici o privati diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione.

Stante l'assenza di fini di lucro, eventuali proventi dell'attività non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati, neppure in forme indirette e l'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dallo Statuto.

Il patrimonio della “Associazione degli Umbri”, in Roma, è costituito dai beni materiali ed immateriali, mobili, immobili, crediti e diritti, derivati da eventuali acquisti fatti, dal risultato dell'attività associativa, da lasciti, donazioni e elargizioni.

In caso di scioglimento dell'Associazione quanto di detto patrimonio residuasse dopo le operazioni di liquidazione, dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale.

Relativamente alle risorse economiche correnti e al patrimonio il competente organo dell'Associazione ha l'obbligo di redigere rendiconti economico – finanziari che saranno sottoposti agli altri organi statutari per il controllo e per l'approvazione, con le modalità più avanti previste.

Né durante la vita dell'Associazione né in caso di scioglimento della stessa i singoli associati possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

Essi non hanno diritto a qualsiasi forma di liquidazione della quota.

Organi dell'Associazione

ART.11: sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea generale degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori;

e) il Collegio dei Probi Viri.

Assemblea generale

ART. 12: L'Assemblea generale degli associati rappresenta la universalità di questi e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e dello Statuto, vincolano tutti gli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

La Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per l'esame e l'approvazione dei rendiconti economico – finanziari - bilancio consuntivo, conto economico - redatti dall'organo competente, per eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale, il Collegio dei Probi Viri, quando ciò è richiesto, nonché per adottare tutti quei provvedimenti di sua competenza a termini del presente Statuto o quelli che il Consiglio Direttivo abbia ritenuto di rimettere alla decisione di essa.

L'Assemblea ordinaria ha altresì il compito di deliberare l'ammontare delle quote associative annuali per ogni categoria di associati.

L'assemblea, infine, previo parere del Consiglio Direttivo, chiama a ricoprire la carica onorifica di Presidente onorario dell'Associazione, un associato che abbia dato un contributo determinate per la nascita o la vita dell'Associazione stessa o abbia dato ad essa particolare lustro.

L'Assemblea straordinaria potrà essere convocata ogni qualvolta ne facciano istanza: il Collegio dei Revisori, i due terzi del Consiglio Direttivo o il quarto degli associati aventi diritto di voto all'Assemblea.

All'assemblea straordinaria è demandato il compito di deliberare sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio di essa.

Il Presidente ha facoltà, inoltre, di convocare l'Assemblea straordinaria quando gravi ed urgenti necessità, nell'interesse morale e materiale dell'Associazione, lo richiedono.

ART. 13 : L'Assemblea generale, ordinaria o straordinaria, è convocata presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio nazionale,.

La convocazione delle Assemblee è fatta dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante avviso da far recapitare agli associati almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, o mediante affissione dell'avviso di convocazione presso la sede dell'associazione almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax e posta elettronica.

Nella convocazione dovranno essere specificati gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione.

L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione, in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

ART. 14 : Le Assemblee, salvo quanto diversamente previsto da specifiche norme del presente Statuto, saranno legalmente costituite e potranno validamente deliberare: in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati; in seconda convocazione quando sia presente un numero di associati, che sia superiore anche di una sola unità rispetto a quello dei componenti il Consiglio Direttivo e dei Sindaci presenti di persona nella Assemblea.

L'Assemblea sarà considerata in seconda convocazione quando sia trascorsa almeno un'ora da quella fissata per la prima convocazione.

L'ora della prima e della seconda convocazione, con le rispettive indicazioni di ciascuna convocazione, debbono chiaramente risultare dall'avviso di convocazione.

Per le elezioni degli organi sociali ciascun avente diritto al voto, ha a sua disposizione un massimo di suffragi per quanti sono i componenti dell'Organo da eleggere.

ART. 15 : Hanno diritto di intervenire in assemblea e di esprimervi il loro voto, gli associati in regola col versamento delle quote sociali, che non abbiano carichi pendenti dal giudizio dei "Probi Viri". Essi hanno altresì titolo per essere eletti a far parte degli organi dell'Associazione.

Ciascun associato può farsi rappresentare all'Assemblea da un qualsiasi altro associato mediante delega scritta.

Ciascun associato non può, però, rappresentarne più di un altro.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità delle deleghe.

ART. 16 : Ogni Assemblea generale ordinaria o straordinaria dei associati, sarà presieduta da un Presidente proposto e nominato, a maggioranza assoluta, dall'Assemblea stessa. Il Presidente sceglie e nomina, tra gli associati presenti, un segretario il quale redige, sull'apposito libro dei verbali o su foglio separato da allegarsi a tale libro, il verbale della adunanza contenente anche le deliberazioni adottate.

I poteri del Presidente dell'Assemblea sono assoluti e trovano limite solo nel potere sovrano dell'Assemblea stessa. Tali poteri del Presidente cessano, perché totalmente esauriti, quando egli abbia firmato, insieme con il segretario, il verbale dell'Assemblea ed ogni altro documento ad esso relativo.

ART. 17 : Le deliberazioni assembleari sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e sono vincolanti per tutti gli associati dell'Associazione salvo dimissioni dichiarate per iscritto. A parità di voti, prevarrà quello del Presidente. I voti saranno

espressi per alzata di mano o con qualsiasi altro mezzo palese ritenuto più adatto, ad eccezione del caso in cui le votazioni riguardino persone o la elezione dei candidati a far parte degli organi sociali. In tali casi, le votazioni dovranno avvenire a scrutinio segreto, previa nomina di due scrutinatori che l'Assemblea designerà, fra i presenti, su proposta del Presidente dell'Assemblea stessa.

I consiglieri e i revisori non possono votare:

- a) in sede di approvazione del bilancio consuntivo e del conto economico;
- b) quando la votazione verte sul loro operato.

Nell'Assemblea Straordinaria, le deliberare sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio di essa, debbono essere adottate, tanto in prima che in seconda convocazione, con il voto del 75 per cento degli associati intervenuti.

Consiglio Direttivo

ART. 18 : L' "Associazione degli Umbri", in Roma, è diretta e amministrata da un Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea che ad ogni elezione determinerà il numero dei componenti anche con attenzione a criteri di pari opportunità tra donne ed uomini, composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea, di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi associativi, di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, di curarne l'organizzazione e il funzionamento, di provvedere all'assunzione eventuale di personale dipendente, di dar vita a tutti quei rapporti giuridici, con terzi ed istituzioni, necessari per il funzionamento dell'Associazione e per il conseguimento dell'oggetto di questa.

Al Consiglio Direttivo compete, inoltre, di predisporre i rendiconti economico – finanziari – bilancio consuntivo, conto economico – relativi ad ogni esercizio e di sottoporli, poi, all'approvazione dell'assemblea.

Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più consiglieri, eventualmente anche istituendo un comitato esecutivo al suo interno, lo svolgimento di determinati incarichi.

Per lo svolgimento di particolari attività o per la soluzione di problemi specifici il Consiglio potrà incaricare anche associati estranei al Consiglio e istituire commissioni o gruppi di lavoro, di cui potranno far parte associati estranei al Consiglio.

ART. 19 : I membri del Consiglio, incluso il Presidente, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, uno o due vicepresidenti ed eventualmente il tesoriere e il segretario.

Scaduto il triennio, nella prima Assemblea generale successiva, si procede alla elezione dell'intero Consiglio ai sensi ed a norma degli articoli 17 e 18.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare hanno ottenuto il maggior numero di voti, dopo gli eletti, secondo la graduatoria contenuta nel verbale dell'Assemblea generale, relativo alle elezioni del Consiglio suddetto in cui sono stati eletti i consiglieri venuti a mancare.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

ART. 20 : il Consiglio si riunisce almeno ogni mese, su invito del Presidente o di chi ne fa le veci. Il Consiglio dovrà inoltre riunirsi quando il Presidente lo stabilisca o almeno la metà dei Consiglieri, lo richieda.

L'invito sarà sempre diretto ad opera del Presidente o di chi ne fa le veci.

Il Consiglio deve essere convocato mediante avviso, contenente l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, da far recapitare ai consiglieri e ai revisori effettivi, con qualsiasi mezzo, anche verbalmente, almeno 4 giorni prima della data fissata per la riunione.

Le riunioni del Consiglio saranno valide con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri.

La riunione è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza da un Vicepresidente o, in assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione, se nominato, o in mancanza, da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni, che sono trascritte in apposito libro, dovranno essere approvate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevarrà il voto del Presidente.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il Consigliere che mancasse, senza valida giustificazione, alle adunanze del Consiglio per tre volte consecutive o per oltre cinque volte durante l'anno, può essere, dal Consiglio, dichiarato decaduto dalla carica.

Presidente - Rappresentanza

ART. 21 : Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e la governa con funzione continuativa, curando che siano attuate tutte le disposizioni statuarie e regolamentari ed eseguite le deliberazioni dell'Assemblea generale degli Associati e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso Consiglio Direttivo in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'associazione;
- Redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'associazione.

I Vice Presidente coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono in ogni sua assenza secondo anzianità di carica e – se questa è pari – secondo l'anzianità di età.

Il Presidente Onorario dell'Associazione partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Collegio dei Revisori

ART. 22 : il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

I Revisori sono eletti dall'Assemblea ordinaria e debbono essere scelti fra i soci aventi pieni diritti.

Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti, ma non per più di due volte consecutive.

Ad essi incombe l'obbligo di sorvegliare e controllare la regolarità della gestione finanziaria, di rivedere i conti e di riferire sui preventivi, sui bilanci consuntivi e sui conti economici.

I revisori effettivi hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo.

Hanno diritto a voto consuntivo ed hanno facoltà di fare inserire a verbale le loro dichiarazioni.

Collegio dei Probi Viri

ART. 23 : il Collegio dei Probi Viri si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

I Probi Viri sono eletti dall'Assemblea ordinaria, durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

Il Collegio dei Probi Viri compone e risolve le vertenze tra gli associati e tra questi e il Consiglio Direttivo.

Le sue decisioni, da prendersi collegialmente a maggioranza che vengono trascritte su di un apposito libro, sono inappellabili; esse debbono essere notificate agli interessati. Il Collegio dei Probi Viri dovrà emettere il proprio lodo entro e non oltre 45 giorni, a decorrere da quello in cui è stato investito del giudizio.

Gratuità delle cariche associative

ART. 24 : Le cariche associative sono gratuite. Coloro che sono eletti a far parte degli organi dell'Associazione non hanno, perciò, diritto ad alcun compenso salvo il diritto al rimborso di eventuali spese documentate sostenute per adempiere i compiti istituzionali strettamente derivanti dalla carica ricoperta.

Esercizio finanziario

ART. 25 : L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare e si chiude, pertanto, il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine dell'esercizio il Consiglio Direttivo redige i rendiconti economico – finanziari - il preventivo, il bilancio consuntivo, il conto economico - relativi, che dovranno essere presentati all'Assemblea generale, per l'approvazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Scioglimento dell'Associazione

ART. 26 : l'Associazione potrà sciogliersi per deliberazione dell'Assemblea straordinaria quando a questa partecipi un numero di votanti non inferiore a due terzi dei soci effettivi. La delibera di scioglimento è presa con il voto di almeno due terzi dei partecipanti.

Con la delibera di scioglimento l'Assemblea dovrà altresì deliberare che il patrimonio residuo dell'Associazione dopo la liquidazione, sia devoluto a fini di utilità sociali. Nel rispetto di questi fini l'Assemblea potrà deliberare, ove possibile, di destinarlo ad Enti ed iniziative d'interesse della Regione Umbria.

Tale devoluzione sarà in concreto attuata dagli ultimi amministratori, con loro personale e solidale responsabilità.

Disposizioni finali

ART. 27: Per quanto non previsto nel presente statuto , valgono le norme del codice civile nonché tutte le altre disposizioni di legge in materia di associazionismo e di promozione sociale.